

In base alla disposizione della Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla tutela dei dati (GU numero 42/2018) del 9 maggio 2018 (nel testo: Legge) e al Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del giorno 27 aprile 2016 sulla tutela del singolo in merito al trattamento dei dati personali e sulla libertà di fruizione dei medesimi (nel testo: Regolamento) Città Poreč-Parenzo come titolare del trattamento emana il seguente

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL SINGOLO RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI

Articolo 1

Con il presente Regolamento si determina:

- a) la tutela del singolo - delle persone fisiche in merito al trattamento dei loro dati personali (nel testo: soggetto) in merito alla raccolta, al trattamento, alla fruizione e la conservazione dei dati personali,
- b) gli obblighi della Città di Poreč-Parenzo come Titolare del trattamento (nel testo: titolare del trattamento),
- c) i diritti dei soggetti, nonché
- d) l'attuazione delle misure organizzative, professionali e tecniche per la tutela dei dati personali, il tutto per assicurare l'attuazione del Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del giorno 27 aprile 2018 sulla tutela del singolo in merito al trattamento dei dati personali e sulla libertà fruizione dei medesimi.(in seguito: Regolamento)

Significato dei concetti importanti rispetto alle disposizioni del presente regolamento rispetto al Regolamento

Articolo 2

“I dati personali” sono tutti i dati che riguardano il singolo la cui identità è stata accertata o si può accertare. Il singolo la cui identità si può accertare è la persona che si può identificare direttamente oppure indirettamente, specialmente con l'aiuto degli identificatori come il nome, il numero di identificazione, i dati sull'ubicazione, l'identificatore di rete oppure tramite uno o più fattori caratteristici per l'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale individuo. Il dato personale è il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo IP e MAC, la posizione GPS, i tag RFID e i cookies sul sito internet, il numero di telefono, la fotografia, i video dei singoli, OIB (CIP), i dati biometrici (l'impronta del dito, la foto dell'iride dell'occhio), i dati genetici, i dati sull'istruzione e la preparazione professionale, i dati dello stipendio, i dati sul mutuo, i dati dei conti bancari, i dati sulla salute, l'orientamento sessuale, la voce e qualsiasi altro dato legato alla persona reale, ossia al proprietario del dato personale che si può utilizzare per l'identificazione diretta oppure indiretta proprio di quella determinata persona.

“Il trattamento” significa ogni procedimento o gruppo di procedimenti che si svolgono sui dati personali o sui gruppi di dati personali, sia con i mezzi automatizzati e non automatizzati come la raccolta, l'annotazione, l'organizzazione, la strutturazione, la custodia, l'adattamento oppure la modifica, il ritrovamento, i sopralluoghi, l'uso, la scoperta tramite trasmissione, la diffusione o la messa a disposizione in altro modo, con la conformazione o la combinazione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione.

“Il Responsabile del trattamento” significa la persona fisica e giuridica, l'organismo di autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che da solo oppure insieme con gli altri determina lo scopo e i mezzi di trattamento dei dati personali.

“L'esecutore del trattamento” significa la persona fisica e giuridica, l'organismo di autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che tratta i dati a nome del Responsabile del trattamento.

“Il destinatario” significa la persona fisica e giuridica, l'organismo di autorità pubblica, l'agenzia o

altro organismo al quale vengono rivelati i dati personali, indipendentemente dal fatto che sia lui la terza parte.

“La terza parte” significa la persona fisica e giuridica, l’organismo dell’autorità pubblica, l’agenzia o altro organismo che non è il soggetto, il Responsabile del trattamento, l’esecutore del trattamento, nemmeno le persone che sono autorizzate a trattare i dati personali sotto responsabilità diretta del Responsabile del trattamento oppure dell’esecutore del trattamento.

“Il consenso” del soggetto significa ogni volontaria, apposta, informata e inequivocabile espressione del desiderio del soggetto con la quale egli tramite dichiarazione o chiara azione di approvazione concede il consenso per il trattamento dei dati personali che lo riguardano.

“Il sistema di archiviazione dei dati” significa ogni gruppo strutturato di dati personali accessibili secondo criteri particolari, che può essere centralizzato, decentralizzato o esteso a livello funzionale o geografico.

“La violazione dei dati personali” significa la violazione della sicurezza che porta per caso oppure illegalmente alla distruzione, alla perdita, alla sostituzione, alla scoperta non autorizzata o all’accesso ai dati personali che sono stati trasmessi, archiviati o trattati in altro modo.

“La persona che si può identificare” è la persona la cui identità si può accertare (direttamente o indirettamente) specialmente in base al numero d’identificazione oppure da uno o più segni caratteristici per la sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale e sociale.

“La categoria particolare dei dati personali” riguarda le origini razziali oppure etniche, la posizione politica, le credenze religiose o di altro tipo, l’appartenenza sindacale, la salute oppure la vita sessuale e i dati personali sui procedimenti penali e di trasgressioni.

Articolo 3

Il Titolare del trattamento:

1. tratta i dati personali del soggetto in modo tale che siano esatti, completi e aggiornati in tutte le evidenze nelle quali i dati sono archiviati, indipendentemente dalle modalità di evidenza.
2. raccoglie i dati personali del soggetto
 - a) soltanto per
 - lo scopo conosciuto al soggetto, che viene indicato in occasione della sua raccolta, e
 - realizzare i propri obblighi legali e di altro tipo in conformità con la propria attività.
 - b) li tratta solamente allo scopo per il quale i dati sono stati raccolti, ossia corrispondente allo scopo della loro raccolta.
3. utilizza i dati del soggetto soltanto nel periodo necessario per realizzare determinati scopi, eccetto nei casi in cui la legge prevede un periodo più lungo e con il passare del tempo gli stessi vanno cancellati, eccetto nei casi in cui la legge prevede altro,
4. deve assicurare le misure tecniche di tutela dei dati personali,
5. deve assicurare la conservazione e l’archiviazione dei dati personali nel modo e nel periodo in conformità con le particolari prescrizioni di legge e gli atti interni che determinano la custodia dei dati personali, la loro cancellazione o distruzione, nonché gli spazi e le condizioni della loro archiviazione.

Articolo 4

Il Titolare del trattamento in base al contratto, che deve essere redatto in forma scritta, può affidare singoli lavori legati all’elaborazione dei dati personali, nell’ambito del proprio lavoro, a un’altra persona fisica o giuridica (*esecutore del trattamento*).

I lavori legati al trattamento dei dati personali si possono affidare soltanto all’esecutore del trattamento che è registrato per l’espletamento di tale attività e che assicura le garanzie necessarie in merito alla realizzazione delle misure adeguate per la tutela dei dati personali, ossia dei dati classificati, qualora venissero soddisfatte le condizioni determinate nelle prescrizioni particolari che regolano l’ambito della sicurezza informatica.

Articolo 5

Il Titolare del trattamento, mediante la propria delibera, nomina la persona Responsabile e il suo sostituto in ogni singolo segmento del trattamento che è indicato nell'articolo precedente del presente Regolamento, e che gli risponderà per il procedimento dei dipendenti nel settore del trattamento in conformità con il presente Regolamento e sarà anche Responsabile per la comunicazione e l'offerta delle informazioni all'addetto alla tutela dei dati personali.

Articolo 6

I dati personali, che il titolare del trattamento raccoglie e tratta, ai quali un'altra persona fisica oppure giuridica può avere oppure ha accesso tramite Contratto, devono essere regolati in questo tipo di rapporto di lavoro con delle prescrizioni particolari del Contratto in conformità al Regolamento, nella parte che riguarda la segretezza dei dati, la tutela dell'accessibilità con le misure di tutela comprese.

Articolo 7

Il Titolare del trattamento raccoglie i dati personali che riguardano:

- gli impiegati e i dipendenti, l'aggiornamento professionale
- le misure tecniche di tutela
- i membri degli organismi esecutivi e rappresentativi (consiglieri cittadini, sindaco e vicesindaci)
- i candidati nelle procedure elettorali
- i membri degli organi lavorativi
- i membri dei comitati locali
- i membri degli organi elettorali
- le persone, alunni e studenti tirocinanti
- i volontari
- le persone coinvolte nella formazione professionale senza instaurare il rapporto di lavoro
- i partecipanti alle consultazioni con l'opinione pubblica interessata che espongono le loro proposte, giudizi e osservazioni
- le persone fisiche che svolgono lavori tramite contratto d'opera
- il Richiedente-persona fisica e il rappresentante legale di persone giuridiche nel procedimento di acquisto pubblico e acquisto semplice
- i clienti (le parti) nelle procedure amministrative
- i collaboratori esterni
- i rappresentanti legali e i dipendenti delle istituzioni e delle società commerciali
- utenti esterni per denunciare il turbamento della quiete pubblica
- Imposta sulle case vacanza e imposta per le aree pubbliche
- le persone con l'obbligo del compenso per strutture illegalmente edificate
- persone con l'obbligo di pagamento dell'imposta comunale
- ripartizione dell'imposta comunale
- stima dell'imposta comunale
- imposta sulla tomba
- autorizzazione per l'uso del suolo pubblico
- autorizzazione per entrare in zona pedonale
- tassisti
- richieste per il rimborso dei mezzi/spese
- ristrutturazione energetica degli edifici
- Richiedente (per il rilascio: del documento tabulare, dichiarazione di cancellazione, firma del contratto sulla divisione del condominio
- Conclusione per il rilascio dell'approvazione del reparto per la conservazione
- Constatazione del diritto d'uso, richiesta per l'acquisto degli immobili, concessione sul demanio marittimo,
- Approvazione della concessione, firma della relazione, elaborati geodetici e di parcelizzazione

- Affittuari di terreni agricoli
- Affitto di vani d'affari
- Riscatto di alloggio
- Affitto dell'alloggio
- offerente del concorso pubblico
- acquirenti di alloggi
- persone fisiche (utenti esterni) candidati al concorso per le borse di studio
- fruitori di compensi in denaro per neonati
- fruitori di compensi per regolare le spese del cibo per neonati
- fruitori di compensi per regolare le spese del soggiorno dei bambini nelle scuole d'infanzia e asili nido
- fruitori di compensi per regolare le spese del doposcuola per gli alunni delle scuole elementari
- fruitori di compensi per regolare le spese della mensa scolastica per gli alunni delle scuole elementari
- fruitori di compensi per regolare le spese di trasporto dei bambini nel centro diurno per la riabilitazione Veruda-Pola
- fruitori di compensi una tantum
- fruitori dei compensi per regolare le spese abitative
- pensionati
- alunni
- persone fisiche (fruitori esterni) forze operative della protezione civile
- persone fisiche (fruitori esterni) partecipanti all'invito pubblico per il consiglio dei giovani
- fruitori dell'incubatore imprenditoriale

Articolo 8

Il Titolare del trattamento è tenuto ad agire riguardo ai dati personali in conformità con la:

- Legge sul Registro dei dipendenti nel settore pubblico (GU n. 34/2011) e il Regolamento, sui contenuti, modalità di raccolta ed elaborazione e misure per la tutela dei dati nel Registro dei dipendenti nel settore pubblico
- Legge sugli impiegati e i dipendenti dell'autogoverno locale e territoriale (regionale)
- Legge sulle elezioni locali
- Legge sul volontariato
- Legge sulla tutela dei diritti degli ammalati
- Legge sull'elezione dei membri negli organi di rappresentanza dell'unità d'autogoverno locale (regionale)
- Contratto collettivo
- Legge sul procedimento amministrativo
- Legge sui rapporti obbligatori
- Legge sui Consigli dei giovani
- Legge sulle società commerciali
- Legge su tribunali
- Legge sulla tutela sanitaria
- Legge sull'assistenza sociale
- Legge sul diritto all'accesso alle informazioni
- Legge sulle imposte locali

Articolo 9

Nei casi in cui i dati personali non venissero raccolti in base alle vigenti prescrizioni di legge oppure al contratto, in occasione della raccolta dei dati, il Responsabile del trattamento chiederà il consenso al soggetto per la raccolta e il trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento trattasse i dati in base all'interesse legittimo ai sensi dell'Ordinanza, allora egli ha l'obbligo di effettuare la prova della conciliazione per

giustificare l'interesse legittimo.

Articolo 10

In occasione del primo contatto con il soggetto, le persone che raccolgono i dati personali del soggetto a nome e per conto del Responsabile del trattamento, hanno l'obbligo di consegnargli:

- a) la Dichiarazione sulla tutela dei dati personali oppure
- b) un altro documento che descrive e spiega al soggetto i suoi diritti, e nel caso in cui per il trattamento di singoli dati personali servisse il consenso, hanno l'obbligo di ottenerlo prima del trattamento, sul modulo del consenso.

Dopo che al soggetto è stata consegnata la dichiarazione sulla tutela dei dati personali e il consenso, le conferme di ricevuta della dichiarazione sulla tutela dei dati personali e del consenso verranno consegnate direttamente alla persona preposta o ad altra persona da lui stabilita alla fine della giornata lavorativa per l'evidenza nel sistema centrale dei moduli di consenso ricevuti e l'archiviazione dei medesimi.

I consensi verranno custoditi per il periodo nel quale vengono custoditi i dati personali ai quale si riferiscono, nel momento in cui la custodia dei dati non sarà più necessaria i medesimi verranno distrutti fisicamente con la redazione del verbale sulla distruzione da parte della persona Responsabile e/o verranno restituiti al soggetto, il tutto in conformità con la delibera del Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui al soggetto non fosse chiaro un singolo diritto oppure chiedesse spiegazioni aggiuntive, la persona che raccoglie i dati a nome e per conto del Responsabile del trattamento, ha l'obbligo di dargliele.

Articolo 11

Qualora il Responsabile del trattamento non avesse ricevuto i dati personali dal soggetto, in occasione della prima comunicazione, i dipendenti ossia le persone che contattano il soggetto a nome del Responsabile del trattamento, devono dare al soggetto le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i contatti del Responsabile del trattamento e del rappresentante del Responsabile del trattamento, nonché il contatto dell'addetto alla tutela dei dati personali,
- b) lo scopo per il quale i dati personali verranno trattati e il fondamento giuridico del trattamento,
- c) la categoria dei dati personali che vengono trattati,
- d) la categoria del destinatario,
- e) se esiste, l'intenzione di trasferimento dei dati in un terzo paese oppure in un'organizzazione internazionale,
- f) il periodo di custodia, ossia i criteri per determinare il periodo,
- g) se il trattamento si basa sugli interessi legittimi, informare il soggetto sull'interesse legittimo del Responsabile del trattamento,
- h) l'esistenza del diritto di accesso ai dati personali e la correzione oppure la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento che riguarda il soggetto e il diritto di presentare ricorso al trattamento nonché il diritto al trasferimento dei dati,
- i) il diritto di ritiro del consenso,
- j) il diritto a presentare ricorso all'organismo competente,
- k) la fonte dei dati personali,
- l) l'informazione se esiste il trattamento automatizzato dei dati personali.

Articolo 12

In occasione del trattamento dei dati, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di tenere conto in particolare dei seguenti termini e obblighi:

- quando il trattamento si basa sul consenso del soggetto, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di richiedere il consenso per il trattamento dei dati personali e deve poter provare in ogni momento che il soggetto ha dato il consenso per il trattamento dei suoi dati personali,
- il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di recapitare al soggetto senza rinvio, e al più tardi entro il termine di un mese, tutte le informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali, che è un suo diritto in conformità con l'Ordinanza generale. In caso di complessità e numero maggiore di richieste, tale termine si può prolungare per ulteriori due mesi, in questo caso bisogna informare il soggetto sul tale fatto entro il termine di un mese dalla ricevuta della richiesta con la spiegazione sul prolungamento del termine,
- nel caso in cui le informazioni non fossero state date dal soggetto, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di informarlo, in occasione della prima comunicazione con il soggetto, e al più tardi entro il termine di un mese dalla ricevuta dei dati personali, sul trattamento dei suoi dati personali in conformità con le disposizioni dell'Ordinanza generale,
- il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di informare il soggetto sul diritto al ricorso in occasione della prima comunicazione con il soggetto,
- nel caso in cui i dati personali venissero violati, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di informare l'organismo di controllo senza rinvii, e al più tardi entro 72 ore da quando viene a conoscenza della violazione. In caso di ritardo, è necessario recapitare all'organismo di controllo il motivo del ritardo,
- in caso di violazione dei dati personali, che in base alla valutazione del Responsabile del trattamento causeranno dei rischi per i diritti e la libertà del singolo, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di informare il soggetto sull'accaduto senza rinvii,
- quando è probabile che un tipo di trattamento causerà un alto rischio per i diritti e la libertà del soggetto, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di attuare la valutazione dell'efficienza sulla tutela dei dati prima dell'inizio del trattamento dei dati,
- nei casi in cui in base all'attuata valutazione dell'efficienza sulla tutela dei dati, si accertasse che il trattamento porterebbe ad un alto rischio per i diritti e la libertà del singolo, senza intraprendere ulteriori misure di tutela per diminuire il rischio, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di consultarsi con l'organismo di controllo prima del trattamento,
- il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di cancellare tutti i dati personali (o renderli anonimi) con la cessazione dello scopo per i quali sono stati raccolti, ritirando il consenso del soggetto, ossia con la cessazione dei rapporti contrattuali e di tutti gli altri casi in conformità con l'Ordinanza generale, e al più tardi allo scadere di tutti gli obblighi di legge legati all'obbligo di conservazione dei dati personali, eccetto nel caso in cui venisse avviato il procedimento di pagamento forzato dei debiti scaduti, o se venisse presentato ricorso sul prodotto o il servizio entro il termine, fino alla conclusione del procedimento di ricorso in conformità con le vigenti prescrizioni,
- nei casi in cui su richiesta del soggetto sia stata effettuata l'integrazione, la modifica oppure la cancellazione dei dati personali, bisogna informare la persona alla quale i dati personali si riferiscono e i destinatari dei dati personali, sulla correzione effettuata, entro il termine di 30 giorni dalla correzione.

Articolo 13

Le richieste dei soggetti con le quali il soggetto chiede al Responsabile del trattamento uno dei suoi diritti dall'Ordinanza, devono essere redatti in forma scritta.

Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di rispondere ai soggetti nel termine più breve, e al più tardi entro il termine di un mese dal giorno della presentazione della richiesta.

In occasione della presentazione della richiesta è necessario accertare l'identità della persona che presenta la richiesta visionando la carta d'identità oppure il passaporto.

Non è possibile procedere con la richiesta prima di aver accertato indubbiamente l'identità del soggetto.

Il Responsabile del trattamento non può trasmettere alla persona alcun dato personale prima di

accertarne l'identità.

Misure tecniche di tutela

Articolo 14

Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di tenere conto che abbiano accesso ai dati personali soltanto le persone autorizzate nel seguente modo:

- a) cambiando regolarmente le password per accedere ai computer, al minimo una volta in tre mesi,
- b) le password per accedere ai computer vanno custodite in modo sicuro e l'accesso è permesso soltanto alle persone autorizzate dal Responsabile del trattamento mediante delibera,
- c) che le password con il numero di segni e la complessità assicurino il più alto livelli di tutela,
- d) che le password scadute non possano venire riutilizzate,
- e) che esista un sistema che avvertirà il Responsabile del trattamento in caso di accesso non autorizzato ai dati personali,
- f) dopo un determinato numero di tentativi sbagliati di inserimento della password il computer si blocca automaticamente.

Articolo 15

Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di assicurare la tutela del sistema informatico, in modo tale da assicurare che le reti informatiche e i sistemi siano tutelati da:

- incendio
- alluvioni,
- perdita di corrente,
- accesso non autorizzato,
- utilizzo della protezione antivirus,
- crittografia e
- pseudonimizzazione dei dati quando è possibile come altre misure che assicureranno il più alto livello di sicurezza informatica.

Per evitare l'accesso non autorizzato ai dati personali, i dati in forma scritta si custodiscono nei registri, in armadi chiusi a chiave, e i dati nei computer si proteggono assegnando il nome agli utenti e la password che è conosciuta ai dipendenti che trattano questi dati, e per un'ulteriore sicurezza e segretezza vengono custodite sulle memorie portatili e sul backup del server.

L'Addetto alla tutela dei dati personali

Articolo 16

Il Responsabile del trattamento nominerà l'addetto alla tutela dei dati personali.

L'addetto alla tutela dei dati personali può essere anche una persona che non sia un dipendente del Responsabile del trattamento dei dati personali.

L'addetto alla tutela dei dati personali risponde direttamente alla persona autorizzata dal Responsabile del trattamento e non può ricevere ordini da altri dipendenti del Responsabile del trattamento dei dati ed è incaricato a contattare direttamente con il competente organismo di controllo.

Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di pubblicare i contatti dell'addetto alla tutela dei dati personali sul proprio sito internet e in qualsiasi altro modo adeguato.

Articolo 17

L'addetto alla tutela dei dati personali deve avere le abilità e le competenze che sottintendono:

- a) le competenze in merito alle leggi nazionali ed europee e alla prassi nel campo della tutela dei dati personali, insieme alla conoscenza approfondita dell'Ordinanza,
- b) la comprensione attiva nell'attuazione del procedimento di trattamento,
- c) la comprensione delle tecnologie informatiche e della sicurezza dei dati personali,
- d) la conoscenza del sistema dell'organizzazione d'affari e lavorativa del Responsabile del trattamento,
- e) la capacità di promuovere la cultura della tutela dei dati personali all'interno dell'attività del Responsabile del trattamento.

Articolo 18

In base alla natura del procedimento di trattamento, all'attività e all'ampiezza del Responsabile del trattamento, all'addetto alla tutela dei dati personali è necessario offrire quanto segue:

- a) il sostegno attivo della direzione alla funzione di addetto alla tutela dei dati personali,
- b) il tempo necessario per permettere all'addetto alla tutela dei dati personali di compiere il proprio dovere,
- c) il sostegno adeguato dall'aspetto dei mezzi finanziari, dell'infrastruttura (spazi, impianti, attrezzatura) e se necessario del personale,
- d) l'avviso ufficiale sulla nomina dell'addetto alla tutela dei dati personali inviata a tutti,
- e) l'accesso agli altri servizi nell'ambito dell'organizzazione per permettere all'addetto alla tutela dei dati personali di ricevere il sostegno necessario, i contributi oppure le informazioni da questi servizi,
- f) la continua abilitazione.

Articolo 19

Il Responsabile del trattamento non può:

- a) dare le direttive per l'esecuzione dei compiti all'addetto alla tutela dei dati personali,
- b) esonerare dall'incarico o punire per l'esecuzione dei compiti l'addetto alla tutela dei dati personali,
- c) affidare i compiti e gli incarichi per i quali esiste il conflitto d'interesse.

L'addetto alla tutela dei dati personali non può essere:

- a) Il sindaco
- b) l'impiegato e il dipendente che raccoglie e tratta i dati personali,
- c) il Responsabile della sezione per il marketing, il pubblico,
- d) il Responsabile delle risorse umane
- e) il Responsabile della sezione per la tecnologia informatica
- f) oppure qualsiasi altra persona che è posizionata nella direzione ma anche la persona che con la propria posizione determina lo scopo e le modalità di trattamento dei dati personali.

Nomina dell'addetto esterno alla tutela dei dati personali

Articolo 20

Il Responsabile del trattamento dei dati può stabilire e nominare, come addetto alla tutela dei dati personali, una persona fisica o giuridica esterna che non è impiegata presso il Responsabile del trattamento, in base al Contratto sull'esecuzione dei lavori di addetto alla tutela dei dati personali che si basa sull'Ordinanza e sul presente Regolamento, specialmente prendendo in considerazione le disposizioni dei precedenti articoli del presente Regolamento che riguardano l'addetto alla tutela dei dati personali.

L'addetto esterno per la tutela dei dati personali deve garantire al Responsabile del trattamento di avere la competenza professionale adeguata, le risorse necessarie e l'affidabilità per attuare le misure tecniche e organizzative che, in occasione del trattamento dei dati in funzione dell'esecuzione del Contratto, si applicano in conformità con le prescrizioni dall'ambito della tutela dei dati personali, dell'Ordinanza e del presente Regolamento.

Evidenza dell'attività di trattamento

Articolo 21

Il Responsabile del trattamento, e l'Esecutore del trattamento qualora esistesse, in base all'articolo 30 dell'Ordinanza, deve redigere e tenere l'Evidenza delle attività di trattamento dove verranno presentate le seguenti informazioni:

- a) nome e dati per il contatto del Responsabile del trattamento,
- b) nome e dati per il contatto dell'addetto alla tutela dei dati personali,
- c) lo scopo del trattamento,
- d) descrizione della categoria dei soggetti,
- e) descrizione della categoria dei dati personali,
- f) categorie dei destinatari ai quali sono stati rivelati o saranno rilevati i dati personali,
- g) termini previsti per la cancellazione delle varie categorie di dati,
- h) descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 comma 1 e 2.

L'Evidenza di cui al comma precedente del presente articolo del Regolamento, deve essere redatto in forma scritta ed elettronica.

Gli obblighi del presente articolo del Regolamento si applicano:

- a) alla persona fisica con più di 250 dipendenti
- b) se il trattamento che attua può causare un alto rischio per i diritti e la libertà delle persone interrogate
- c) se il trattamento non è temporaneo o quando il trattamento include categorie di dati specifici dell'articolo 9 comma 1 dell'Ordinanza, oppure
- d) si tratta di dati personali che si riferiscono a condanne e punizioni

Per l'evidenza dei dati personali, la persona autorizzata a rappresentare il Responsabile dell'evidenza nominerà la persona Responsabile.

Valutazione dell'effetto sul carattere privato

Articolo 22

Il Responsabile del trattamento che ha elaborato la valutazione dell'effetto sul carattere privato, in occasione del trattamento dei dati personali in cui si accerti che potrebbero causare un alto rischio per i diritti e la libertà dei singoli, redigerà la valutazione in oggetto.

In caso di nuovi tipi di trattamento, che attraverso le nuove tecnologie e prendendo in considerazione la natura, l'ambito, il contesto e lo scopo del trattamento, potrebbero causare un alto rischio per i diritti e la libertà dei singoli, il Responsabile del trattamento, prima di effettuare il trattamento, ha l'obbligo di redigere la valutazione dell'effetto dei procedimenti di trattamento previsti sulla tutela dei dati personali.

In occasione della valutazione dell'effetto sul carattere privato, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di chiedere consiglio all'addetto alla tutela dei dati personali.

Archiviazione e conservazione dei dati personali

Articolo 23

Il Responsabile del trattamento, rispetto alle modalità, si occupa dell'archiviazione del materiale e del periodo di custodia che viene regolata dal Regolamento sulla tutela del materiale d'archivio e di registro dei documenti della Città di Poreč-Parenzo SIG.AMM.:036-03/12-01/02, N.PROT.:2167/01-12-1 nel quale Regolamento sono compresi i dati personali del soggetto rispetto alla determinazione della modalità e del periodo della loro archiviazione e conservazione, le misure tecniche di tutela, come pure gli spazi e l'attrezzatura e come e dove vengono conservati.

L'evidenza dei dipendenti s'inizia a tenere il primo giorno d'inizio del rapporto di lavoro, e cessa di tenersi con la cessazione del rapporto di lavoro. I dati personali sui dipendenti rappresentano la documentazione di valore permanente che si custodisce in conformità con il Regolamento sulla tutela del materiale d'archivio e di registro, con il termine di conservazione dei documenti.

L'evidenza dei membri degli organismi esecutivi e rappresentativi inizia a tenersi dal giorno della loro nomina e cessa di tenersi il giorno della cessazione del mandato. Questi dati personali rappresentano la documentazione di valore permanente che si custodisce in conformità al Regolamento sulla tutela del materiale d'archivio e di registro, con il termine di conservazione dei documenti.

L'evidenza dei cittadini e dei collaboratori esterni si tiene dal momento della presentazione della richiesta oppure dal momento della stipulazione del contratto, e cessa di tenersi nel momento della realizzazione dello scopo per il quale i dati sono stati raccolti. I dati si conservano in conformità con il Regolamento sulla tutela del materiale d'archivio e di registro, con il termine di conservazione dei documenti.

Concessione dei dati personali in fruizione ad altri fruitori

Articolo 24

I dati personali che vengono raccolti e trattati dal Responsabile del trattamento si possono concedere in fruizione ad altri fruitori in base alla richiesta scritta, se questo è necessario per espletare i lavori nell'ambito dell'attività prevista dalla legge di tale fruitore.

Prima di concedere la fruizione dei dati personali ad altri fruitori, il Responsabile del trattamento informerà il soggetto (oralmente, elettronicamente).

Una particolare evidenza si tiene sui dati personali concessi in fruizione ad altri fruitori, sull'altro fruitore e sullo scopo per il quale i dati sono stati concessi.

Responsabilità della persona che raccoglie e tratta i dati personali

Articolo 25

I dipendenti tecnici e amministrativi del Responsabile del trattamento che raccolgono e trattano i dati personali (nominati e determinati dal Responsabile del trattamento) hanno l'obbligo di:

- a) procedere in conformità con l'Ordinanza, il presente Regolamento e gli altri atti e delibere che riguardano i dati personali del soggetto,
- b) intraprendere tutte le misure di tutela dei dati personali che sono necessarie per tutelare i dati personali in caso di perdita o distruzione casuale, accesso non autorizzato oppure

cambiamenti non autorizzati, pubblicazione non autorizzata e ogni altro abuso,

tale mancanza significa una grave violazione dell'obbligo di lavoro per la quale si può infliggere il licenziamento straordinario nei confronti della persona che ha commesso la violazione.

Le suddette persone hanno l'obbligo di firmare la Dichiarazione sulla segretezza con la quale si prendono i seguenti obblighi:

- a) di tutelare la segretezza di tutti i dati personali che si trovano nelle raccolte dei dati personali, ai quali hanno il diritto e l'autorizzazione d'accesso
- b) di utilizzare i dati personali soltanto per uno scopo determinato (prescritto)
- c) di utilizzare i dati personali, il tempo necessario per realizzare lo scopo per il quale sono stati raccolti e di non trattarli per altri scopi
- d) i dati personali sui quali hanno diritto e ai quali possono accedere non verranno recapitati/dati ad utilizzo e non verranno resi accessibili in altro modo a terze persone (non autorizzate)
- e) di custodire la segretezza dei dati personali anche dopo la cessazione dell'autorizzazione ad accedere ai dati personali.

Altre disposizioni

Articolo 26

Per le questioni che non sono indicate nel presente Regolamento, vengono applicate le disposizioni dell'Ordinanza (UE) numero 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016, sulla tutela del singolo in merito al trattamento dei dati personali e le altre prescrizioni di legge positive della RC che regolano l'attuazione dell'Ordinanza oppure si riferiscono ai dati personali.

Articolo 27

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio.

Il Sindaco
Loris Peršurić

SIG. AMM.: 023-01/18-01/59
N. PROT.: 2167/01-09/18-01/1
A Parenzo, 4 ottobre 2018